

# REGOLAMENTO

## AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

### Articolo 1

#### Normativa di riferimento e definizioni

1. Le procedure per il conferimento degli incarichi professionali sono disciplinate dal presente Regolamento, redatto secondo i criteri indicati dalla normativa vigente nel comparto delle società pubbliche svolgenti servizi di interesse generale, soggette all'applicazione dei principi del Trattato CE, nonché ove applicabile del d.lgs. n. 163/2006, a seconda che si tratti di prestazioni rientranti nell'allegato II.A ovvero nell'Allegato II.B di quest'ultimo.

2. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- per "Trattato CE" si intende il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- per "d.lgs. n. 163/2006" si intende il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- per "Allegato II.A" si intende l'allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006, che elenca i servizi soggetti interamente all'applicazione del d.lgs. n. 163/2006;
- per "Allegato II.B" si intende l'allegato II.B del d.lgs. n. 163/2006 che elenca i servizi esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 163/2006, salvo che per i soli artt. 20 e 27 dello stesso;
- per "Società" si intende la società Finmolise S.p.A.;
- per "professionista" si intende il professionista singolo o associato in una qualunque delle forme giuridiche previste dalla legge;
- per "incarichi professionali" si intendono quei contratti nei quali un professionista assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti della Società a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale;
- per "Elenco fornitori" si intende uno speciale elenco fornitori di servizi professionali tenuto dalla Società, nel quale sono inseriti i professionisti la cui istanza di iscrizione sia stata accolta dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento;
- per "Selezione comparativa" si intende una procedura di selezione nella quale vengono invitati almeno 5 professionisti, tra quelli presenti nell'Elenco fornitori, ai fini dell'affidamento di un incarico professionale;
- per "Avviso di Selezione comparativa" si intende un invito trasmesso ad almeno 5 professionisti inseriti nell'Elenco fornitori, per la partecipazione ad una Selezione comparativa;
- per "Selezione mediante Avviso pubblico" si intende una procedura nella quale viene resa pubblica da parte della Società, nelle forme di cui all'art. 8 del Regolamento, l'intenzione di affidare un incarico professionale determinato, anche per professionisti non iscritti nell'Elenco fornitori.

## Articolo 2

### Ambito di applicazione

1. La Società utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne; tuttavia in presenza di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben definite, è consentito affidare, ai sensi del presente Regolamento, incarichi professionali riconducibili alle seguenti categorie: studio, ricerca, consulenza e altre forme di collaborazione esterna, riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza, purché non siano incluse tra i servizi di cui all'Allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006.
2. Il contenuto degli incarichi coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229-2238 del codice civile, espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Società e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche presso la sede della Società.
3. Gli incarichi professionali ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee o che, comunque, non riguardino attività generiche riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso la società.
4. La prestazione oggetto degli incarichi deve essere di tipo intellettuale, qualificata e specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
5. La competenza all'affidamento degli incarichi è esclusivamente del Consiglio di Amministrazione della Società che vi provvede tramite proprio atto. Sono altresì competenti a conferire gli incarichi il Presidente e il Direttore Generale della società, qualora appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.
6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i seguenti incarichi:
  - studio e soluzione di questioni riguardanti l'attività e/o l'organizzazione della Società;
  - prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
  - consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio in giudizio della società;
  - studi per l'elaborazione di schemi, atti, moduli, procedure amministrative o normative di cui si avvale la società.
7. Non rientrano, invece, nella previsione del presente Regolamento:
  - le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti imposti dalla legge, qualora non vi siano professionalità interne a ciò deputate;
  - la difesa in giudizio ed il patrocinio della Società o dei suoi amministratori, in qualunque ordine e grado;
  - la nomina di componenti di commissioni;
  - i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- le prestazioni occasionali rese per attività effettuabili anche da parte di soggetti singoli persone fisiche non in possesso di partita iva e comunque per importi di modica entità entro i termini di legge;
- tutte quelle prestazioni che si sostanziano in servizi inclusi nell'Allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006.

### **Articolo 3**

#### **Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni**

1. La Società può ricorrere all'affidamento di incarichi professionali esterni qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti di legittimità:
  - 1) il raggiungimento di obiettivi determinati richiede prestazioni specialistiche e a termine;
  - 2) il personale presente in organico non è in possesso della professionalità specifica richiesta;
  - 3) la struttura interna è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati;
  - 4) la Società non ritiene opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dalla struttura stessa.
2. La sussistenza dei presupposti di legittimità devono essere preliminarmente accertati dal Direttore Generale con le modalità ritenute più adeguate dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 4**

#### **Requisiti per l'affidamento degli incarichi**

1. Gli incarichi vengono affidati a professionisti singoli o associati nelle forme consentite dalla legge, in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere, ivi compresa l'iscrizione in ordini o albi a seconda dell'oggetto dell'incarico. In tali casi deve essere verificata l'abilitazione professionale e la regolare iscrizione all'albo professionale.
2. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati devono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire e, se richiesto, anche un'adeguata specializzazione universitaria.

### **Articolo 5**

#### **Soglie di importo e relative procedure**

1. In ossequio al principio di proporzionalità, l'affidamento di incarichi professionali è regolato secondo le seguenti soglie di importo:
  - a) fino a Euro 20.000, gli incarichi possono essere assegnati in via diretta, secondo le modalità di cui all'art. 6, nel rispetto dei principi di specializzazione, purché vi siano comprovate ed esplicite ragioni che

giustificano l'affidamento diretto (celerità, economicità, urgenza, occasionalità, peculiarità della prestazione) e purché sia dimostrata l'idoneità del professionista incaricato a svolgere le prestazioni richieste, risultante da curriculum specifico, eventualmente corredato da apposita documentazione attinente all'incarico da espletare;

- b) da Euro 20.000 ad Euro 100.000, gli incarichi sono affidati, secondo la procedura di cui all'art. 7, previa comparazione dei curricula e sulla base del principio di rotazione e specializzazione, tra almeno 5 professionisti aventi i requisiti necessari, attingendo tra quelli regolarmente iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco fornitori istituito presso la Società e individuati dal Direttore Generale. Qualora nell'Elenco non risultino fornitori iscritti in tal numero, in rapporto alla natura dell'incarico, si può ricorrere anche all'assegnazione in via diretta prevista per la soglia precedente;
- c) superiore a Euro 100.000, qualora si tratti di incarichi ricompresi nell'Allegato II.B del d.lgs. n. 163/2006 (servizi esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 163/2006), si procede all'affidamento nel rispetto dei soli artt. 20 e 27 del citato d.lgs. n. 163/2006, mediante predisposizione di apposito Avviso pubblico, secondo la specifica procedura prevista dall'art. 8;
- d) superiore a Euro 100.000, qualora si tratti di incarichi ricompresi nell'Allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006 (servizi ai quali si applica il d.lgs. n. 163/2006), l'affidamento degli incarichi avviene mediante idonea procedura ad evidenza pubblica nell'integrale rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006, per il settore dei contratti di servizi.

2. Indipendentemente dalle soglie di importo di cui al comma 1, in caso di assenza di professionisti idonei iscritti all'Elenco fornitori, ovvero, di candidature in risposta all'Avviso pubblico, il Presidente o il Direttore Generale possono ricercare discrezionalmente il professionista idoneo disponibile da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 6**

### **Conferimento di incarichi in forma diretta**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) ci si trovi in presenza dei presupposti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a);
- 2) nei casi di cui all'art. 5 comma 1, lett. b), qualora ci si trovi in presenza di una particolare, comprovata ed effettiva urgenza, adeguatamente motivata e approvata dal Consiglio di Amministrazione, che non consente l'utile effettuazione di alcuna procedura di Selezione comparativa;
- 3) quando le procedure selettive mediante Avviso pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), siano andate deserte, a condizione che non

vengano modificate le condizioni previste dall'Avviso pubblico di selezione;

2. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico professionale, deve essere acquisito il curriculum del professionista individuato o, in alternativa, altra documentazione idonea in relazione allo specifico incarico considerato, comprovante l'adeguata capacità del suddetto professionista.

3. Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più professionisti in possesso dei requisiti, gli incarichi in via diretta debbono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione, quando compatibile con il criterio della specializzazione.

4. Fatte salve le previsioni eccezionali di cui al presente articolo, il ricorso alle procedure di cui ai successivi artt. 7 e 8 deve ritenersi il procedimento ordinario per l'affidamento di incarichi professionali.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la selezione comparativa**

1. Qualora si intenda procedere ad una Selezione comparativa nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), il Direttore Generale, nell'ambito dei propri poteri, ovvero in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone tramite gli uffici interni, un apposito Avviso di la Selezione comparativa nel quale sono evidenziati i seguenti elementi finalizzati ad individuare le professionalità richieste:

- 1) definizione dell'oggetto dell'incarico professionale, con eventuale riferimento a piani e programmi relativi all'attività della Società;
- 2) specifici requisiti formativi e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- 3) durata dell'incarico;
- 4) luogo di svolgimento dell'incarico e modalità di espletamento;
- 5) corrispettivo-base per la prestazione con indicazione di tutte le informazioni connesse ivi comprese quelle di carattere fiscale e previdenziale;
- 6) caratteristiche minime dell'offerta da presentare (offerta economica e offerta tecnica) e criteri di massima che verranno seguiti nella selezione dei professionisti (di regola il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- 7) indicazione della struttura di riferimento della Società per l'esecuzione dell'incarico e del corrispondente referente.

2. L'Avviso di Selezione comparativa è inviato ad almeno 5 soggetti tra quelli iscritti nell'Elenco fornitori istituito presso la Società, dotati degli idonei requisiti in relazione alla categoria dell'incarico da affidare.

Nel Avviso di Selezione comparativa, oltre ad essere riportati gli elementi di cui al comma 1, è indicato un termine perentorio per la presentazione dei curricula e delle relative offerte riguardanti l'incarico, nonché un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

L'esito della Selezione comparativa resta pubblicato sul sito internet della Società per almeno 30 giorni.

3. Il Direttore Generale o il dirigente o funzionario a ciò incaricato dallo stesso, procede alla valutazione dei curricula e delle relative offerte presentate sulla base dei criteri indicati nell'Avviso. Ad ogni singolo curriculum e relativa offerta verrà attribuito, ai fini della redazione di una graduatoria, un punteggio che terrà conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare;
- b) esperienze già maturate dal professionista nel settore di attività di riferimento;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico professionale;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul corrispettivo-base indicato nell'Avviso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare al professionista.

## **Articolo 8**

### **Selezione mediante Avviso pubblico**

1. Qualora ci si trovi in presenza dei presupposti di cui all'art. 5 comma 1, lett. c), per gli incarichi esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 163/2006 (Allegato II.B), il Direttore Generale, nell'ambito dei propri poteri, ovvero in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone tramite gli uffici interni, un apposito Avviso pubblico, da pubblicare nelle forme di cui al successivo comma 6, per la selezione dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, ossia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, con invito ad almeno 5 professionisti concorrenti.

2. Il suddetto Avviso pubblico avrà i contenuti di cui al precedente art. 7 comma 1, oltre a quelli che la Società riterrà più opportuni ai fini di garantire la corretta partecipazione alla selezione da parte dei professionisti invitati.

3. L'Avviso pubblico indicherà, altresì, le specifiche modalità con cui redigere l'offerta tecnica ed economica relativa all'incarico ed i dettagliati parametri con i quali si procederà alla valutazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della redazione della graduatoria finale.

4. Per agevolare il vaglio delle competenze dei professionisti concorrenti, se ciò sarà indicato nell'Avviso, i candidati collocatisi ai primi 2 posti della predetta graduatoria, potranno essere convocati per un colloquio orale, cui sarà attribuito un punteggio preventivamente stabilito nell'Avviso di selezione.

5. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Direttore Generale ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei candidati, nell'Avviso pubblico verrà specificato che la selezione sarà effettuata attraverso apposita commissione, eventualmente costituita con il supporto e la partecipazione del personale della Società.

Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti della Società.

6. Dell'Avviso pubblico di cui al presente articolo si dà adeguata pubblicità sul sito internet della Società, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ovvero attraverso altre forme di comunicazione a mezzo stampa.

7. Dell'esito della Selezione di cui al presente articolo deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

8. Per le ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 lett. d), trattandosi di incarichi ricompresi nell'Allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006, il relativo affidamento non sarà soggetto alle previsioni del presente Regolamento, in quanto avverrà tramite idonea procedura ad evidenza pubblica regolata dalla specifica normativa dettata dal d.lgs. n. 163/2006, in materia di affidamento di contratti di servizi.

## **Articolo 9**

### **Contratto di incarico professionale**

1. Il Presidente o il Direttore Generale, su delega espressa del Consiglio di Amministrazione, stipula in forma scritta i contratti di incarico professionale affidati ai sensi del presente Regolamento.

2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del professionista contraente;
- b) oggetto della prestazione professionale;
- c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) ammontare del corrispettivo e modalità di corresponsione dello stesso.

3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che la Società ne ricava.

4. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto.

5. La prestazione oggetto del contratto di incarico è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della società.

6. Va infine acquisita la dichiarazione da parte del professionista incaricato, con la quale si dà atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.

## **Articolo 10**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Direttore Generale, in qualità di Responsabile del contratto per la Società, o il dirigente o il funzionario da questi delegato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dal professionista incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Ferme restando le più precise forme di verifica previste nel contratto di incarico professionale, il suddetto Responsabile del contratto è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale scritta, illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 11**

#### **Proroga o rinnovo del contratto**

1. La proroga o il rinnovo del contratto di incarico professionale stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento del professionista incaricato.
2. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

### **Articolo 12**

#### **Oneri ulteriori relativi al contratto**

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi sempre al netto di IVA e, se dovuti, di altri oneri previdenziali e fiscali anche riconducibili alle espresse disposizioni degli ordini professionali di cui fanno parte i soggetti iscritti nell'Elenco fornitori della Società.

### **Articolo 13**

#### **Elenco fornitori di servizi professionali**

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali, è costituito un apposito Elenco fornitori nel quale possono essere inseriti i professionisti che abbiano inoltrato istanza di iscrizione, secondo il modello predisposto dalla Società e che abbiano superato positivamente la verifica dei requisiti sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Elenco fornitori di servizi professionali è costituito dalle seguenti sezioni a seconda delle tipologia di incarico rientrante nelle esigenze della Società:
  - consulenza strategica;
  - consulenza organizzativa;
  - consulenza legale;
  - servizi di scouting professionale;
  - servizi di istruzione e formazione professionale.
3. Sulla base delle esigenze manifestate dalla Società, verranno formate tante sezioni di Elenco fornitori quante siano le professionalità e le specializzazioni richieste, e verrà stabilito un numero massimo di professionisti da inserire, comunque non superiore a 7 per ciascuna sezione.
4. L'iscrizione nell'Elenco fornitori ha luogo su istanza dei professionisti interessati, qualora si tratti di singoli, o del rappresentante legale dell'associazione o della società o di altra forma di stabile aggregazione professionale prevista dalla legge, ove si tratti di strutture composte da più professionisti anche con diverse specializzazioni.

5. L'istanza dovrà essere presentata entro il termine massimo stabilito dalla Società e dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione relativa al professionista, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (con allegata fotocopia del documento d'identità), dalla quale si attesti:
  - di essere iscritto all'albo professionale di appartenenza, ove previsto, in relazione alla professione dichiarata;
  - di aver conseguito l'attestato di studio e/o di esperienza per le professioni che non richiedano l'iscrizione ad appositi albi;
  - l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  - l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del singolo ovvero del legale rappresentante, per reati che incidono sulla moralità professionale.
- 2) curriculum di studi, incarichi assolti e attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e di tutte le altre informazioni utili alla valutazione del dichiarante con riferimento alla professionalità dichiarata.

6. L'istanza di iscrizione dovrà contenere l'espressa dichiarazione di presa coscienza e di accettazione del presente Regolamento, nonché l'indicazione delle sezioni di Elenco fornitori nelle quali il richiedente professionista intenda essere inserito.

7. L'iscrizione nell'Elenco fornitori avviene previo esame ed accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed a suo insindacabile giudizio.

8. Previa comunicazione della Società, il professionista iscritto nell'Elenco fornitori dovrà, inoltre, produrre ogni tre anni, pena l'automatica esclusione dall'Elenco stesso, dichiarazione nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale si attesti che i dati anagrafici e/o dell'associazione o società (denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefono, fax, posta elettronica, etc.) non sono variati; detta dichiarazione dovrà essere corredata da copia aggiornata del curriculum degli incarichi assolti e delle attività svolte, relativo all'ultimo triennio successivo a quello presentato precedentemente. Resta inteso comunque che lo stesso professionista iscritto dovrà produrre ogni documentazione integrativa, sempre nelle medesime modalità, in caso di modifica dei suddetti dati.

9. Successivamente all'accettazione da parte Consiglio di Amministrazione, previo controllo della rispondenza dei requisiti necessari, la Società dispone l'inclusione nell'Elenco fornitori.

10. la Società dispone, altresì, la cancellazione dall'Elenco fornitori per i professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
  - siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
11. Per la formazione dell'Elenco fornitori, la Società provvederà a predisporre adeguato avviso da pubblicare con le modalità di cui all'art. 8 comma 6 del presente Regolamento, fornendo anche le ulteriori informazioni utili a consentire la corretta presentazione dell'istanza di iscrizione, purché in linea con le previsioni del presente articolo, ivi compresa la fornitura di un modello standard per la redazione dell'istanza di iscrizione da parte degli interessati.

#### **Articolo 14**

##### **Entrata in vigore - regime transitorio**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Società.

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29/11/2010